

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Delibera n°

19

02/12/2020

OGGETTO: RINVIO BILANCIO CONSOLIDATO 2020

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DUE del mese di DICEMBRE, alle ore 18.00, a causa dell'emergenza da Covid-19 in modalità videoconferenza, si è regolarmente adunato, previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione ordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X	
CERUTTI Luisa (consigliere maggioranza Arizzano)	X	
PELOSI Rosanna (consigliere maggioranza Arizzano)	X	
ARCHETTI Giacomo Maurizio (Sindaco Vignone)	X	
SENA Fabrizio (consigliere maggioranza Vignone)	X	
MANNI Sergio (consigliere minoranza Vignone)		X
TOTALE	5	1

Per la validità della seduta consiliare è necessario che siano presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente;

I consiglieri presenti sono: 5

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa MARINO Paola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente ARCHETTI Giacomo Maurizio, previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 11 dello Statuto, il Consiglio dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VISTO il comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs.267/2000, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato."; Considerato che, in base al comma 2 dell'art. 156 del D.Lgs.267/2000, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

CONSIDERATO che la popolazione residente dell'Unione montana dei Comuni di Arizzano e Vignone, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del D.Lgs.267/2000, è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2019, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della Faq n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il vigente D.Lgs.267/2000 ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale; Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

VISTO il punto 3.1 del principio contabile principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: "Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.";

CONSIDERATO che l'Unione montana non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2020 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs.267/2000, al 30 settembre 2021), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento dell'Unione montana, non presenta una valenza informativa significativa;

PRECISATO che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la presente seduta del Consiglio dell'Unione montana si è svolta nelle forme della videoconferenza e che, ai fini della validità della deliberazione, si attesta che:

- a. il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri e il Segretario Comunale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza;
- b. b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Segretario Comunale;
- c. lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- d. è stata garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e la trasmissione di documenti;
- e. l'espressione del voto ha consentito di identificare da parte del Presidente i lavori della Consiglio dell'Unione montana e da parte del Segretario Comunale, in modo inequivoco, l'espressione della volontà in modo libero e informato;

IL PRESIDENTE

pone quindi in votazione l'O.d.G. con il seguente risultato:

Presenti e votanti.n°:	5
Astenutin°:	0
Voti favorevolin°:	5
Voti contrarin°:	0

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs.267/2000, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio dell'Unione, a partire da quello relativo all'anno 2020, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre; 2021.
2. Di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente e alla Prefettura del VCO e di procedere a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
3. Di rinviare all' esercizio 2020 la stesura del bilancio consolidato dell'Unione montana in coerenza documentale con quanto deliberato con proprio atto n° 13 del 01/07/2020;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime ed in forma palese, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, di provvedere all'esecuzione della presente deliberazione

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. Giacomo Maurizio Archetti

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, 04/12/2020

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Arizzano, li 02/12/2020

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

E' copia conforme all'originale.

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino